Accesso a dichiarazione dei redditi e a copia dei contratti di locazione registrati, dell'ex coniuge

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in data 17 gennaio 2018, ha presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di un'istanza ex lege 241/'90 chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato. L'istante chiedeva in particolare copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014- 2015- 2016 nonché copia di eventuali contratti di locazione registrati e sottoscritti dal sig. in qualità di locatore o conduttore.

Motivava l'istanza con riferimento al giudizio promosso dal sig. volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento/divorzile e alla necessità di verificare l'effettiva situazione patrimoniale dello stesso.

L'amministrazione consentiva un accesso parziale, limitato alle sole dichiarazioni dei redditi richieste rigettando, invece, l'istanza (con diverso provvedimento) con riguardo ai contratti di locazione eventualmente sottoscritti dal sig. motivando tale diniego sulla base della opposizione manifestata dal controinteressato.

Avverso il predetto provvedimento di diniego datato 21 febbraio 2018, la sig.ra, per il tramite dell'avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio datato 23 marzo 2018.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione, non essendovi ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso al controinteressato e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione da parte dello stesso di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini. Contestualmente invitava la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

La ricorrente, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione in data 9 aprile 2018, inviava la cartolina di ricevimento da parte del sig. insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo alla Commissione di condannare l'amministrazione convenuta al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso e le attività ad essa connesse.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto essendo i documenti richiesti necessari per la cura e la difesa in giudizio della posizione giuridica soggettiva della medesima. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

Quanto alla richiesta, rivolta alla Commissione, di condannare la convenuta alla refusione delle spese sostenute, la Commissione rileva di non avere, *ex lege*, poteri di condanna e pertanto la relativa domanda deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiarando inammissibile per incompetenza la richiesta di condanna avanzata, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)